

CAMERA DEI DEPUTATI N. 730

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERANI, SARETTA, FRONZA CREPAZ,
PIERLUIGI CASTAGNETTI, ARMELLIN**

Norme per la individuazione e la prevenzione dei reati di violenza in danno dei minori e modifica all'articolo 61 del codice penale per l'introduzione di un'aggravante comune

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La violenza sui minori è una squalificante realtà sommersa che, gradualmente, in questi ultimi anni, si è via via evidenziata in tutto il suo squallore ed è pervenuta all'attenzione di un sempre maggior numero di persone, che invocano con indignazione una adeguata soluzione del problema.

Pertanto è giunto il momento di arginare con competenza questa grave piaga sociale nella sua globalità e non con soluzioni parcellari che, fra l'altro, sortirebbero il risultato di creare illogiche differenziazioni di trattamento fra le piccole vittime.

È indiscutibile che la violenza sui minori è una mostruosa realtà che esiste in un gran numero di Paesi e di situazioni. In Italia, fra violenza fisica, abuso sessuale e violenza psichica, si verificano

circa 120.000 casi all'anno. Ciò significa che, ogni giorno, circa 350 bambini soffrono e si disperano per i maltrattamenti subiti senza possibilità di difesa e senza il conforto di una solidale assistenza.

È dovere dello Stato combattere attraverso l'intervento di una autorità pubblica questa degenerazione così diffusa, avendo presenti le motivazioni che sottendono questa esigenza:

1) il diritto del bambino alla cura di lesioni, malattie fisiche e psichiche, delle quali i genitori si disinteressano, anche perché spesso sono essi stessi a provocarle e quindi a nasconderle;

2) la repressione della violenza, fisica o psichica, che ha alimentato questa perversione;

3) l'aggravante di essere provocate su minori, in grande maggioranza piccole creature incapaci di difendersi e di chiedere aiuto;

4) la grave dannosità che deriva alla società, determinata dal fatto che i numerosi bambini che hanno subito ripetutamente violenze fisiche o psichiche crescono spesso con notevoli deformazioni caratteriali e psichiche che, a loro volta, possono alterare gravemente i loro rapporti col prossimo e, più tardi, con i loro stessi figli;

5) la necessità e il diritto alla prevenzione della violenza sui minori. È questo il punto fondamentale del problema perché è indiscutibile che la violenza in famiglia è ripetitiva e, se non viene scoperta, si perpetua.

I bambini, nella grande maggioranza dei casi, sono incapaci di denunciare la violenza subita, che deve essere smascherata cercando di indurre chi ne è a conoscenza a denunciarla attraverso apposite linee telefoniche a servizio continuato in ogni capoluogo di provincia.

Non è possibile, in una logica di prevenzione, pretendere di trattare la violenza sui minori come quella sugli adulti, con la conseguenza che l'intervento rieducativo-terapeutico continua ad esplicarsi più su dei bambini irrecuperabili, o quasi, che su dei bambini rapidamente restituibili ad una vita normale e ad un normale sviluppo.

Oltre che per le suesposte ed eloquenti motivazioni, l'obbligo indifferibile dell'intervento dello Stato è espressamente imposto dalla « Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia », che è stata varata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989 ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990.

Essa recita:

Articolo 2.

« Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono rispettare e garantire tutti i diritti dichiarati in questa Convenzione a favore di ogni bambino/a nell'ambito della

propria giurisdizione senza discriminazione alcuna ».

Articolo 3.

« 2) Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano ad assicurare al bambino/a la protezione e le cure necessarie al suo benessere ».

Articolo 6.

« 1) Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono che ogni bambino/a ha l'inalienabile diritto alla vita.

2) Gli Stati Parti dovranno garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino ».

Articolo 19.

« 1) Gli Stati Parti alla presente Convenzione prenderanno ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento incluso l'abuso sessuale, mentre sono sotto tutela dei genitori, del tutore legale o di chiunque altro si prenda cura del bambino/a.

2) Tali misure protettive, per essere appropriate, devono comprendere procedure efficaci per l'allestimento di programmi sociali che forniscono il sostegno necessario al bambino/a e a coloro che ne hanno la responsabilità, così come per altre forme di prevenzione, identificazione, rapporti, ricorsi, investigazioni, cure, esami, a seguito di istanze per maltrattamenti al bambino/a come precedentemente descritti e, se il caso, per implicazioni di carattere giudiziario ».

Articolo 24.

« 1) Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino/a al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute e di servizi per le cure mediche e riabilitative.

2) Gli Stati Parti devono sforzarsi a garantire che nessun bambino/a venga pri-

vato del suo diritto di accedere a tali servizi sanitari ».

Pertanto è inoppugnabile che, sia dal punto di vista morale che legale, lo Stato debba combattere e stroncare la violenza sui minori.

È altrettanto evidente che, per conseguire positivi risultati, lo Stato debba realizzare rapidamente in tutti i capoluoghi di provincia un servizio di pronto intervento, che si può chiamare « Telebimbo SOS » attraverso l'istituzione di un centralino telefonico con chiamata gratuita funzionante ininterrottamente presso l'unità sanitaria locale di competenza con operatrici qualificate (assistenti sociali, diplomate in neuropsichiatria, ecc.).

L'esistenza del « Telefono azzurro », che è un servizio altamente meritorio, con

il quale privati cittadini hanno preceduto lo Stato, sia pure in aree limitate, ha il diritto di continuare, nelle città in cui è già insediato, la sua encomiabile attività in sintonia con il servizio pubblico, percependo dallo Stato i contributi economici necessari al sostentamento ed al buon funzionamento del servizio stesso sulla base di apposita convenzione.

Allo stesso modo altre strutture private o religiose aventi le stesse finalità possono essere corresponsabilizzate nel servizio pubblico. Trasferendo ad altro provvedimento legislativo l'organizzazione della fase di recupero dei bambini ed eventualmente di recupero e di rieducazione dei genitori, con questa proposta di legge si vuole sanare una lacuna ed interrompere una attività di perversione criminosa che ha toccato vertici intollerabili per un paese civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 571 del codice penale è abrogato.

ART. 2.

1. Dopo il numero 11) del primo comma dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:

« 11-bis) l'aver commesso il fatto contro un minore degli anni 14 ».

ART. 3.

1. In ogni città capoluogo di provincia è istituito un servizio di individuazione e di pronto intervento per i casi di violenza sui minori, denominato « Telebimbo SOS ».

2. Il servizio di cui al comma 1 è operante presso il servizio di assistenza sociale dell'unità sanitaria locale di competenza e funziona ininterrottamente ventiquattro ore su ventiquattro con un organico di operatori qualificati da definirsi con provvedimento del Ministro per gli affari sociali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il servizio è dotato di un centralino telefonico operante su tutto il territorio provinciale con chiamata gratuita e fornito di un numero telefonico semplice e facilmente ritenibile.

4. È assicurato l'anonimato per chi telefona allo scopo di fornire informazioni sui casi di violenza sui minori di 14 anni.

ART. 4.

1. Tutte le telefonate pervenute al servizio di cui all'articolo 3 sono registrate e

schedate, nonché controllate ogni dodici ore da un medico psichiatra. Nei casi più complessi l'intervento del medico psichiatra è richiesto in via d'urgenza in modo da poter assumere, con rapidità, adeguati provvedimenti.

ART. 5.

1. Ogni segnalazione di casi di violenza fisica o di abuso sessuale sui minori è immediatamente segnalato al pronto intervento dei Carabinieri o della Polizia di Stato, che saranno coadiuvati da un'autoambulanza del pronto soccorso o del servizio volontario di trasporto infermi.

2. Il minore, nel caso in cui debba essere allontanato dalla famiglia, è accompagnato al pronto soccorso e quindi avviato al reparto di degenza di pertinenza per le cure appropriate.

ART. 6.

1. Per la segnalazione di casi di violenza psichica, i bambini sono presi in carico dal servizio di neuropsichiatria infantile e, se necessario, ricoverati nel reparto di pediatria dove, con la consulenza dello psichiatra, si assumono decisioni professionalmente mirate per le cure nello stesso reparto oppure si provvede al trasferimento del minore in altra adeguata istituzione.

ART. 7.

1. Le unità lavorative adibite al servizio di individuazione e di pronto intervento, nelle province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, possono espletare contemporaneamente anche altre mansioni purché in locali adiacenti al servizio.

ART. 8.

1. Il personale paramedico e medico addetto al servizio di cui all'articolo 3

partecipa periodicamente a corsi di aggiornamento sulla materia disciplinata dalla presente legge. Adeguate istruzioni sono impartite anche al personale di pronto intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

2. Le pene previste per i colpevoli di violenza sui minori di 14 anni sono aumentate del quaranta per cento rispetto alle pene previste dal codice penale in casi analoghi di violenza su persone adulte.

ART. 9.

1. Nei casi di violenza fisica, psichica o di abuso sessuale su minori di 14 anni, contemporaneamente al pronto intervento è promossa una indagine psico-analitica sui genitori, i quali, se consenzienti, possono avvalersi dello stesso servizio al fine di superare le contingenti difficoltà.

ART. 10.

1. Ogni caso di pronto intervento per violenza sui minori è segnalato, con relativa documentazione personale e familiare, al giudice competente il quale decide sulle modalità dell'eventuale allontanamento temporaneo o definitivo del minore dalla famiglia di origine.

ART. 11.

1. Il « Telefono azzurro » ed altri analoghi servizi volontari di individuazione e pronto soccorso di casi di violenza sui minori, già istituiti ad opera di privati, hanno facoltà di continuare la loro attività, limitatamente alla città e provincia di insediamento, in raccordo col servizio istituito presso le unità sanitarie locali. Per il sostentamento ed il funzionamento dei servizi volontari il Ministro per gli affari sociali riconosce adeguati contributi.

ART. 12.

1. Periodiche campagne di sensibilizzazione, promosse e coordinate dal servizio operante presso le unità sanitarie locali e finanziate dallo Stato, possono essere promosse anche in collaborazione con autorità religiose, autorità scolastiche, associazioni di servizio, cittadini e altri soggetti finanziatori.

2. Il cinquanta per cento delle somme versate per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 può essere detratto dalla loro dichiarazione dei redditi.